



Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

A.C. 3272

Dossier n° 96 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
30 settembre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3272
Titolo:	Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	5
Commissioni competenti:	VII Cultura, IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1, che si compone di un solo comma formulato in termini di novella all'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:

- modifica la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rafforzando il ruolo del Consiglio dei Ministri;
- modifica (da triennale a quinquennale) la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio (nazionale, regionali e delle province autonome);
- introduce nell'ambito dell'articolo novellato – apportandovi qualche modifica – alcune disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 112 del 2004, sull'articolazione territoriale della RAI e sulla convenzione tra la società e la provincia autonoma di Bolzano (l'articolo 17 è poi abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera a)).

L'articolo 2 – in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, che abroga talune disposizioni superate dalle nuove previsioni – riforma l'assetto di *governance* della RAI introducendo la figura dell'amministratore delegato, riducendo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, modificando le modalità di designazione degli stessi e sopprimendo alcune competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

L'articolo 3, dedicato all'attività gestionale della RAI, concerne la responsabilità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti, i contratti conclusi dalla stessa RAI, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato a dirigenti non dipendenti.

L'articolo 4, ai commi 2, 3 e 4, delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

L'articolo 5 contiene le disposizioni transitorie.

Tipologia del provvedimento

È un disegno di legge governativo, approvato in prima lettura dal Senato, che viene sottoposto all'esame del Comitato in quanto contiene una disposizione di delega al Governo (articolo 4).

Il disegno di legge presentato al Senato reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolazione (AIR).

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo,

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituendo all'espressione "servizio pubblico

generale radiotelevisivo" la locuzione "servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale". *Andrebbe valutata l'opportunità di:*

coordinare la terminologia usata in altre parti del testo (per esempio alla lettera b)) con la modifica in argomento;

estendere la modifica a tutte le disposizioni del testo unico in cui ricorre l'espressione "servizio pubblico generale radiotelevisivo", a partire dall'articolo 2, comma 1, lettera t), che ne reca la definizione.

In taluni casi, il disegno di legge ribadisce disposizioni già vigenti. Si segnalano, in particolare:

l'**articolo 2, comma 2, terzo periodo**, il quale ribadisce che, per quanto non diversamente disposto, si applica alla RAI la disciplina relativa alle società per azioni recata dal codice civile; analoga previsione è presente nell'articolo 49, comma 2 del testo unico, al quale il **comma 1, lettera a)** aggiunge un periodo volto a prevedere – con valenza di indirizzo – che la società "ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività";

l'**articolo 4, comma 2**, sul quale si rimanda al paragrafo relativo alle disposizioni di delega

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

L'**articolo 4, comma 2**, nel delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo che modifichi il vigente testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, enuclea 5 principi e criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli in base ai quali è stato emanato il testo unico stesso (articolo 16 della legge n. 112 del 2004), che però appaiono molto generici (lettera a)) o meramente ripetitivi di quanto già disposto nel testo unico vigente. In particolare:

la **lettera a)** contiene una delega potenzialmente molto ampia al "riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", senza definire alcun criterio;

le **lettere b), c) e d)** riproducono in forma di principi e criteri direttivi talune previsioni già vigenti nel medesimo testo unico, rispettivamente all'articolo 45, comma 2, lettere h) (contenuti dedicati specificamente ai minori), a) (copertura integrale di tutto il territorio nazionale) ed f) (effettuazione di trasmissioni nelle lingue delle minoranze linguistiche);

la **lettera e)** indica come criterio l'indicazione espressa delle norme abrogate (già l'articolo 16 della legge n. 112 del 2004, nel delegare il Governo all'adozione del testo unico, lo autorizzava a coordinare le norme vigenti, "apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione).

Formulazione del testo

All'**articolo 1**:

la **rubrica** fa esclusivo riferimento al contratto nazionale di servizio, mentre la disposizione concerne anche i contratti di servizio regionali e delle province autonome;

le **lettere b) ed h)** dispongono che il contratto nazionale di servizio è stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce gli indirizzi per le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi di servizio, emanate con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

alla **lettera b)**, in particolare, la modifica riguardante la cadenza quinquennale (e non più triennale) dei contratti di servizio si incastona nell'ambito della "concessione che riconosce alla RAI – Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale". *Andrebbe valutata l'opportunità di coordinare tale previsione con l'articolo 49, comma 1, del testo unico – che affida la stessa concessione alla RAI soltanto fino al 6 maggio 2016 – in modo da allineare, ad esempio, la durata della concessione a quella quinquennale dei contratti di servizio; inoltre, andrebbe coordinata l'espressione qui usata ("servizio pubblico radiotelevisivo") con la modifica introdotta dalla lettera a), che fa riferimento al "servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale".*